

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI
ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA**

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio che si tengono mediante videoconferenza, o altre tecnologie che consentano l'identificazione del partecipante ai lavori dell'Organo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle articolazioni del Consiglio (Commissioni consiliari, Conferenze Capigruppo) e alle sedute della Giunta.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi:
 - a) pubblicità: le sedute pubbliche del Consiglio sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale dell'Ente e/o su altri canali di comunicazione tra i più diffusi e utilizzati. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento del Consiglio, sedute della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante l'accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità, per tutti i componenti dell'organo collegiale, di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la possibilità, in caso di bisogno, di visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti dell'Organo;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e la possibilità di identificare ogni singolo intervento ed ogni diversa espressione di volontà.

Art. 4 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare, od intervenire alle riunioni del Consiglio, delle sue articolazioni, o della Giunta, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio profilo di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica

impiegato, anche se attivato in via accidentale.

4. In particolare, per le sedute non pubbliche, il partecipante deve assicurarsi che il collegamento sia effettuato in maniera riservata e che non sia possibile ad altri ascoltare o partecipare ai lavori dell'Organo.

Art.5 Svolgimento delle sedute

1. Le sedute in videoconferenza del Consiglio, delle sue articolazioni e della Giunta, convenzionalmente, si intendono svolte presso una delle sedi istituzionali dove risulta presente il Presidente, o in sua assenza, il Vice Presidente dell'Organo o, in subordine dove risulta presente il Segretario dell'Ente.
2. In caso di assenza presso una delle sedi istituzionali delle figure sopra indicate, la seduta si intende convenzionalmente svolta presso la sede "Videoconferenza".
3. Le sedute delle articolazioni del Consiglio e della Giunta possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
4. Le sedute del Consiglio convocate in presenza, di norma si svolgono solo in tale modalità.
5. Il Presidente di tale Organo, può consentire, per particolari ragioni di impedimento da parte dei consiglieri, da valutare di volte in volta, di consentire la partecipazione mista ai lavori del Consiglio.
6. Il Consigliere che intende partecipare in videoconferenza ai lavori del Consiglio convocato in presenza, deve inviare apposita mail motivata, almeno tre giorni prima della data di svolgimento della seduta, al Presidente del Consiglio, che deve esprimersi in merito almeno il giorno prima dello svolgimento della seduta.
7. In caso dei svolgimento di sedute in modalità congiunta occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i partecipanti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 6 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video nel corso delle sedute possono riguardare esclusivamente i

componenti degli organi o gli altri soggetti in qualità di partecipanti ai lavori degli Organi.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere devono essere orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente eventualmente in servizio.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 7 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio ai vigenti Regolamenti degli Organi e allo Statuto.